

dalla “Presentazione della quarta edizione”

*L'Unione di oggi somiglia ad un funambolo sul filo che si porta avanti, passo dopo passo, con estrema cautela, rischiando in ogni momento di cadere dall'una o dall'altra parte. Procedo lungo la via di un'integrazione sempre più fitta, incoraggiata peraltro in tal senso da una crisi economica che sembra ormai endemica, di sistema, problematicamente governabile con gli strumenti usuali della direzione politica, mentre se ne attende (non si sa, invero, con quante speranze) la invenzione di nuovi, adeguati ad un contesto che non ha precedenti nella storia delle istituzioni e dagli imprevedibili suoi ulteriori svolgimenti, anche nell'immediato futuro. Allo stesso tempo, tuttavia, tornano ad ogni passo ad affiorare antiche, indomite resistenze avanzate da quanti si fanno portatori di un modello di organizzazione sovranazionale connotato da vincoli interni lassi, circoscritti al solo ambito economico e non proiettati al piano politico. Insomma, una Unione continuamente oscillante, attratta con pari forza sia dal polo di una integrazione politica matura e sia pure da quello di una comunità fondata su meri rapporti di coordinamento economico.*

*Di questa sua incerta e sofferta natura l'edizione dei Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea che ora si consegna alle stampe si sforza di rendere testimonianza, descrivendo – si spera, in modo sufficientemente chiaro – i segni riportabili all'una ed all'altra “anima” di un'Unione ancora pirandellianamente alla ricerca di una propria identità e di una, sia pur relativa, quiete (politica, economica, istituzionale) profondamente agognata e tuttavia, a quanto pare, ancora lontana, comunque problematicamente raggiungibile.*

*Più d'uno i piani ai quali – come di consueto – si cerca di fare il punto sullo stadio di avanzamento della costruzione della casa europea, nel mentre – come già si segnalava sin dalla prima edizione dell'opera – il cantiere si presenta ancora aperto né è prevedibile per quanto tempo ancora tale resterà. Due, ad ogni buon conto, seguitano ad essere quelli ai quali la verifica può farsi con minore approssimazione ed incertezza, avuto riguardo, rispettivamente, ai rapporti interni all'organizzazione dell'Unione ed a quelli che essa intrattiene con l'esterno, con gli Stati che ne sono membri e con altri soggetti ancora della Comunità internazionale.*

*Per l'uno e per l'altro verso, si mettono qui in evidenza tanto i fatti nel segno della continuità quanto quelli di discontinuità: nell'un caso e nell'altro, soffermandosi – com'è congeniale ad un'opera di sintesi, qual è questa – principalmente (e talora esclusivamente) su quelli di maggior spessore e rilievo.*

*V'è una sorta di "filo rosso" che lega le indagini su specifici (e, a prima vista, distanti) ordini tematici; ed è dato dall'incidenza esercitata dalla crisi, che sembra lasciare un segno marcato in qualunque campo materiale di esperienza, persino nei suoi più minuscoli e reconditi angoli.*

*Le relazioni tra gli organi dell'Unione, come pure quelle tra l'Unione nel suo complesso e gli Stati membri, portano costantemente in sé e con sé questo segno, che si spinge fino in fondo, al cuore della struttura "eurounitaria" ed al cuore della stessa struttura degli ordinamenti nazionali.*

*Le vicende della normazione, qui descritte – come di consueto – nelle loro più salienti movenze, quali si rendono palesi dall'osservatorio privilegiato della giurisprudenza, sia "eurounitaria" che nazionale, laddove cioè il diritto vigente si converte in diritto vivente, mostrano di risentire in rilevante misura della soffocante congiuntura in cui prendono forma ed hanno svolgimento; e così pure è da dire in merito alle relazioni tra gli organi caratterizzanti la forma di governo e la stessa forma di Unione, nonché – come si diceva – a quelle tra quest'ultima e gli ordinamenti nazionali.*

*Una particolare attenzione, secondo una opzione già fatta sin dalla prima edizione, è stata riservata alle indicazioni venute dalla giurisprudenza della Corte dell'Unione e delle Corti costituzionali, particolarmente di quella italiana, mettendosi in evidenza le maggiori novità registratesi negli anni trascorsi dalla precedente edizione, anche grazie ai richiami fatti alla Carta di Nizza-Strasburgo (in ambito sia interno che sovranazionale) ed all'infittirsi del "dialogo" tra le Corti stesse, nonché con la Corte EDU, il cui rilievo, riconsiderato anche nella prospettiva dell'adesione dell'Unione alla CEDU e dell'entrata in vigore del prot. 16, va crescendo sempre di più. Un banco di prova, questo che si ha sul terreno dell'esperienza giudiziale, decisivo, al fine di "testare" non solo il grado di appagamento dei diritti, quale consentito alle pur difficili (e quasi proibitive) condizioni del tempo presente, ma anche, da una prospettiva di ancora maggior respiro, quello di avanzamento del processo d'integrazione sovranazionale. Allo stesso tempo, la giurisprudenza offre preziose indicazioni a chi si interroghi a riguardo delle risorse spendibili a garanzia della identità costituzionale nazionale (e, ulteriormente specificando, sulla "misura" in cui essa possa effettivamente aversi), come pure però a salvaguardia della stessa identità costituzionale europea in via di progressivo affinamento e consolidamento e, per ciò stesso, del mantenimento dei connotati propri tanto della struttura dell'organizzazione*

*statale, in conformità al disegno costituzionale, quanto della struttura dell'Unione, secondo i trattati.*

*Da quest'ultima prospettiva, è parso interessante verificare cosa ormai resista del modello di uno Stato decentrato e fondato sul riconoscimento dell'autonomia (anzi, delle autonomie, in ciascuna delle loro plurime forme espressive), specie in tempi di spending review, per comune ammissione non benigni né ai diritti (particolarmente a quelli c.d. sociali), individuali e collettivi, né ai soggetti portatori di autonomia, quali da noi principalmente le Regioni e gli enti territoriali in genere.*

*A quest'ordine tematico, rispettando una scelta già fatta al momento del varo iniziale di quest'opera, è stato dedicato l'ultimo capitolo, soffermandosi in special modo sulle accresciute garanzie che si sono volute dare, per un verso, all'Unione, per ciò che attiene al seguito dato in ambito interno ai suoi atti e, per un altro verso, ai soggetti di autonomia, per ciò che attiene al ruolo da essi giocato in fase sia ascendente che discendente del processo decisionale "eurounitario". Per l'amara legge del contrappasso, tuttavia, proprio dalla giurisprudenza (in particolare, da quella costituzionale) sono venute (e seguitano senza sosta a venire) indicazioni complessivamente volte a ridurre sempre di più gli spazi in concreto disponibili per un'effettiva, non meramente nominale, affermazione dell'autonomia. Si tratta, poi, di stabilire (ma, di ciò, in altri luoghi) se di questo non confortante stato di cose sia responsabile unicamente la crisi ovvero se esso costituisca piuttosto il portato di una cultura istituzionale inadeguata rispetto alle istanze riportabili al valore di autonomia e, dunque, complessivamente deviante dal solco costituzionale.*